

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e del Gruppo di Lavoro di Lavoro Gestione del Personale

VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

LEGGE 16 LUGLIO 2026, N. 129

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario¹

**COMMENTO, QUESTIONI INTERPRETATIVE
E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ATENEI**

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Sandro Spataro Università di Foggia

Introduzione

La legge 16 luglio 2026, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026 ed efficace dall'8 agosto 2026, ridisegna il sistema di accesso e di selezione del personale docente e ricercatore universitario. La riforma supera, a regime, l'abilitazione scientifica nazionale quale titolo individuale generale di accesso e la sostituisce con requisiti ministeriali di produttività e qualificazione scientifica, differenziati per fascia e gruppo scientifico-disciplinare.

Il livello nazionale non scompare, ma cambia funzione: definisce le soglie di accesso, gestisce la dichiarazione telematica dei requisiti, forma le liste dei commissari e disciplina i sorteggi. Il livello di ateneo si concentra invece sulla valutazione comparativa, rafforzata dalla discussione delle pubblicazioni, dalla prova didattica e dall'obbligo della commissione di indicare un solo candidato "*più meritevole*".

Conclusione operativa centrale

Il possesso di una ASN ancora valida sostituisce, per legge e fino alla sua scadenza, la dimostrazione dei nuovi requisiti di accesso ex art. 16, per la fascia e il GSD corrispondenti. Non sostituisce la valutazione comparativa: il candidato abilitato è ammesso senza una nuova verifica delle soglie ministeriali, ma viene poi valutato con le stesse regole, prove e criteri applicabili a tutti gli altri candidati.

L'applicazione a regime non coincide automaticamente con l'entrata in vigore. L'art. 3, comma 1, conserva le disposizioni previgenti fino alla definizione congiunta dei nuovi requisiti e delle modalità di formazione delle commissioni. Per le procedure già bandite alla data dell'8 agosto 2026 continua in ogni caso ad applicarsi integralmente il regime anteriore.

1. Oggetto, finalità e architettura della riforma

La legge interviene principalmente sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificando gli artt. 7, 15, 16, 18, 23 e 24 e introducendo il nuovo art. 17-bis. Completa il quadro con una nuova forma di mobilità consensuale interateneo, con interventi sulle chiamate dirette dall'estero e con un articolato regime transitorio.

La ratio complessiva può essere ricondotta a quattro direttrici:

- passaggio da una valutazione nazionale individuale abilitante a requisiti nazionali predeterminati di accesso;
- rafforzamento dell'indipendenza delle commissioni mediante liste nazionali e sorteggio della componente esterna;
- maggiore densità comparativa della procedura locale, con prova didattica, discussione delle pubblicazioni e individuazione del *candidato più meritevole*;
- incremento della mobilità e dell'apertura interateneo, anche attraverso l'innalzamento dal 20 al 25 per cento della quota di posti destinata a soggetti esterni.

Il nuovo modello non può essere letto come una mera sostituzione terminologica dell'ASN. Cambiano la natura del requisito di ingresso, la distribuzione delle responsabilità tra Ministero e atenei, il sistema delle commissioni e il contenuto della valutazione selettiva.

2. Entrata in vigore e avvio effettivo del nuovo sistema

In mancanza di una disposizione speciale, la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione: **8 agosto 2026**. L'efficacia formale della legge deve tuttavia essere distinta dalla piena operatività del nuovo sistema di reclutamento.

L'art. 3, comma 1, infatti, stabilisce che, fino alla definizione sia dei requisiti di cui al nuovo art. 16, sia delle modalità di formazione delle commissioni di cui all'art. 1, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. I due presupposti sembrano cumulativi. La sola adozione del decreto sui requisiti o del decreto sui sorteggi non appare sufficiente a determinare il passaggio al nuovo regime.

Indicazione per i bandi nella fase transitoria

Il bando dovrebbe indicare espressamente il regime applicabile e richiamare l'art. 3, comma 1. Prima della pubblicazione occorre verificare se risultino adottati e concretamente operativi entrambi i provvedimenti attuativi, incluse le liste ministeriali necessarie al sorteggio.

Per le procedure già bandite alla data di entrata in vigore, l'art. 3, comma 2, dispone l'ultrattività integrale della disciplina precedente. Il criterio decisivo è la pubblicazione del bando, non la data di nomina della commissione, di presentazione delle domande o di svolgimento delle prove.

3. Il nuovo art. 16: requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari

3.1 Dall'abilitazione individuale alle soglie di accesso

L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, comma 5, è subordinata al possesso di specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica. I requisiti saranno distinti per prima e seconda fascia e per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto ministeriale adottato su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN.

L'effetto principale è il superamento di un titolo nazionale rilasciato a seguito della valutazione individuale del candidato. A regime, il livello nazionale verifica la sussistenza di requisiti standardizzati; non attribuisce più un giudizio abilitante autonomo. Ciò amplia la responsabilità delle commissioni locali, chiamate a svolgere l'intera comparazione di merito tra candidati ammessi.

3.2 Contenuto minimo dei requisiti

Il decreto dovrà considerare l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti competitivi nazionali, europei e internazionali e indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. La norma lascia aperto il rapporto tra soglie quantitative ed elementi qualitativi: il decreto attuativo dovrà rendere i requisiti sufficientemente determinati, verificabili e coerenti con le differenze tra aree.

3.3 Dichiarazione telematica e controlli

Il candidato dichiara il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa attraverso una procedura telematica ministeriale. Per le procedure di chiamata dei professori, l'art. 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge n. 129/2026 premette all'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010 le parole «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b)». La verifica costituisce quindi una fase espressamente prevista della procedura, distinta dalla successiva valutazione comparativa.

La dichiarazione ministeriale non esonera l'ateneo dai controlli. Il regolamento interno dovrebbe distinguere: controllo formale della domanda; acquisizione della dichiarazione ministeriale; verifica tecnica della commissione; controlli amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; conseguenze dell'insussistenza o della falsità dichiarativa.

3.4 La verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti: contenuto e limiti

Il riferimento normativo è espresso: l'art. 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge n. 129/2026 modifica l'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010, imponendo la «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b)». La lettera b), a sua volta, ammette alle procedure gli studiosi in possesso dei requisiti individuati ai sensi del nuovo art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare interessato.

La disposizione non sembra attribuire alla commissione il potere di ridefinire o graduare i requisiti ministeriali. Questi ultimi, una volta fissati dal decreto attuativo, operano come condizioni predeterminate di accesso. La commissione deve quindi accertare che i fatti, i titoli, le attività e i prodotti dichiarati dal candidato integrino concretamente le soglie e le condizioni stabilite dal decreto, senza trasformare tale controllo in un

autonomo giudizio di merito scientifico. Il giudizio qualitativo e comparativo si svolge nella fase successiva, secondo i criteri del bando e del regolamento di ateneo.

La verifica della commissione deve essere coordinata con i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive. Sul piano organizzativo, appare opportuno distinguere: a) il controllo dell'ufficio sulla completezza e regolarità della domanda e della dichiarazione telematica; b) l'accertamento tecnico della commissione circa la riconducibilità degli elementi dichiarati ai requisiti ministeriali; c) gli eventuali controlli documentali dell'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il regolamento e il bando dovrebbero individuare con precisione competenze, tempi ed effetti dell'eventuale esito negativo.

Per i candidati titolari di ASN ancora valida, l'art. 3, comma 3, introduce una regola speciale: essi «si ritengono comunque in possesso» dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino alla scadenza dell'abilitazione. In questo caso la commissione non può riaprire la verifica sostanziale delle soglie ex art. 16, perché il loro possesso è stabilito direttamente dalla legge. Il controllo deve limitarsi all'esistenza e alla validità temporale dell'ASN, alla fascia e alla corretta corrispondenza con il GSD della procedura.

Una volta superata la fase di ammissione, il candidato con ASN valida è valutato con le medesime regole applicabili a tutti gli altri candidati. L'ASN non attribuisce punteggi, preferenze o presunzioni di maggiore merito e non sostituisce la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni, delle esperienze didattiche, della discussione e della prova didattica. La differenza riguarda esclusivamente il modo in cui è soddisfatta la condizione preliminare di accesso.

Indicazione operativa

Nei verbali è opportuno separare chiaramente: (i) l'accertamento dei requisiti di ammissione; (ii) per i titolari di ASN, la verifica della validità, della fascia e della corrispondenza del titolo; (iii) la valutazione comparativa di merito. Tale scansione riduce il rischio di sovrapporre il controllo dei requisiti alla comparazione scientifica e rende più trasparente la motivazione finale.

Punto critico

Per le procedure ex art. 24, comma 2, la legge non riproduce con la stessa chiarezza l'obbligo della commissione di verificare i requisiti di accesso. In attesa di indicazioni ministeriali, appare prudente assicurare comunque un controllo sostanziale, evitando che la sola autodichiarazione produca un'ammissione incontrollata.

4. Il regime delle ASN già conseguite

4.1 Effetto sostitutivo dei nuovi requisiti

L'art. 3, comma 3, dispone che chi possiede una ASN conseguita secondo la disciplina previgente “si ritiene comunque” in possesso dei nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica, per le funzioni e il GSD di riferimento, fino alla scadenza dell'abilitazione. La disposizione introduce una equiparazione ex lege, limitata al requisito di accesso.

Ne deriva che l'ateneo e la commissione non devono sottoporre il titolare di ASN valida a una nuova verifica delle soglie ministeriali. Il controllo riguarda soltanto l'esistenza, la validità temporale, la fascia e la corretta corrispondenza tra settore concorsuale previgente e nuovo GSD.

4.2 Come deve essere valutato il candidato abilitato

Una volta ammesso, il candidato con ASN non conserva un regime valutativo separato e non beneficia di alcuna preferenza. L'ASN non attribuisce un punteggio, non prova la maggiore qualificazione rispetto agli altri candidati e non vincola la commissione nella comparazione. Il candidato è sottoposto alle medesime regole

previste per tutti: valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, discussione delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche, prova didattica e giudizio comparativo finale.

Pertanto, nella medesima procedura possono concorrere titolari di ASN valida e candidati che dimostrano direttamente i nuovi requisiti ex art. 16. La differenza opera esclusivamente nella modalità con cui è soddisfatta la condizione di ammissione; dal momento della valutazione comparativa, le posizioni sono omogenee.

Fase	Candidato con ASN valida	Candidato senza ASN valida
Ammissione	L'ASN sostituisce ex lege la prova dei requisiti, nei limiti di fascia, GSD e durata.	Deve dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti ministeriali ex art. 16.
Controllo preliminare	Verifica di validità, fascia e corrispondenza disciplinare; nessuna nuova verifica delle soglie.	Verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.
Valutazione comparativa	Stesse regole, prove e criteri applicati a tutti i candidati.	Stesse regole, prove e criteri applicati a tutti i candidati.
Esito	Nessuna preferenza derivante dall'ASN; rileva il giudizio comparativo.	Nessuno svantaggio per l'assenza di ASN, se i requisiti sono posseduti.

Formula consigliata per i regolamenti

Il possesso di un'abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, riferita alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, assolve esclusivamente la condizione di ammissione relativa ai requisiti di cui all'art. 16. Esso non costituisce criterio di preferenza né elemento autonomo di valutazione comparativa.

4.3 Valutazione ASN negativa e preclusione temporanea

Chi abbia ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'ASN previgente non è ammesso, per dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, alle procedure ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, riferite allo stesso settore o GSD corrispondente e alla stessa fascia o a quella superiore. La preclusione non decorre dalla pubblicazione dell'esito ma dalla domanda, scelta che impone una puntuale ricostruzione temporale.

I moduli di domanda dovrebbero includere una dichiarazione specifica sull'eventuale esito negativo, sulla data di presentazione della domanda ASN e sul settore/fascia interessati. Resta opportuno un riscontro ministeriale, ove tecnicamente disponibile.

5. Liste nazionali dei commissari e nuovo art. 17-bis

Il Ministero pubblica liste biennali, distinte per GSD e separate per prima e seconda fascia, formate dai professori che presentano domanda. L'inclusione richiede il possesso dei requisiti ex art. 16 relativi alla fascia e al GSD di appartenenza e la produzione della documentazione sull'attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Il curriculum è pubblicato sul sito ministeriale.

5.1 Cause di esclusione

Non possono essere inclusi: i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1, comma 12, legge n. 230/2005; i professori in aspettativa obbligatoria ex art. 13 D.P.R. n. 382/1980; i professori con valutazione negativa nell'anno precedente ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, legge n. 240/2010; i condannati in via definitiva per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dovrà definire requisiti soggettivi, cause di esclusione e modalità dei sorteggi. Sarà essenziale chiarire periodicità e fonte delle verifiche, autocertificazioni, controlli sul casellario e conseguenze della sopravvenienza di una causa di esclusione dopo l'inserimento in lista.

5.2 Gruppi con meno di quaranta sorteggiabili

In occasione della pubblicazione delle liste, il Ministero individua i GSD nei quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta. Per le procedure ex art. 18 ciò determina una commissione ridotta a tre membri: uno designato dall'ateneo e due sorteggiati. La disciplina mira a evitare il rapido esaurimento della platea e a garantire la rotazione nei settori numericamente contenuti.

6. Chiamata dei professori: il nuovo art. 18

6.1 Definizione del profilo e ambiti tematici

Il bando è riferito al GSD e può individuare un profilo mediante uno o più SSD oppure specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del GSD, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca della programmazione strategica. Per l'area medica possono rilevare specifiche esigenze clinico-assistenziali.

La possibilità di ricorrere ad ambiti tematici amplia la capacità dell'ateneo di raccordare il reclutamento alla programmazione, ma non legittima profili descritti in modo personalizzato, prevenendo il configurarsi di bandi c.d. "sartoriali". La delibera di attivazione dovrebbe riportare il testo della declaratoria, il collegamento con gli obiettivi strategici e la motivazione della proporzionalità e non discriminazione del profilo.

6.2 Curriculum standard

La domanda deve essere accompagnata da un curriculum redatto secondo il formulario standard definito dal decreto sui requisiti. L'uniformità del formato può migliorare comparabilità e trasparenza, ma richiederà l'allineamento dei portali di ateneo e la revisione dei modelli di bando.

6.3 Composizione della commissione

La commissione ordinaria è composta da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto della procedura e tutti in possesso, al momento della nomina, dei requisiti previsti per la prima fascia. Un componente è individuato dall'ateneo; quattro sono esterni e sorteggiati dalle liste del GSD.

Se il bando indica uno specifico SSD, almeno due componenti devono appartenervi. Nelle procedure per professore associato almeno tre componenti devono essere ordinari. La composizione deve rispettare, per quanto possibile, l'equilibrio di genere e i principi di imparzialità, trasparenza e rotazione.

6.4 Rotazione

Per i GSD con almeno quaranta sorteggiabili sono esclusi i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, abbiano fatto parte di una commissione per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo GSD. La regola ha dimensione nazionale e richiede una banca dati aggiornata delle partecipazioni, non limitata all'ateneo procedente.

6.5 Pubblicazioni, discussione e prova didattica

Il bando deve fissare un numero di pubblicazioni compreso tra dieci e quindici. Alla valutazione documentale si aggiungono la discussione, alla presenza dei commissari, dei contenuti delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche e una prova didattica su tema individuato dalla commissione, tenendo conto del profilo o delle esigenze clinico-assistenziali indicate nel bando.

I regolamenti dovranno disciplinare almeno: preavviso e modalità di comunicazione del tema; durata e lingua della prova; eventuale pubblicità o collegamento telematico; criteri e peso della prova; verbalizzazione; misure per candidati con disabilità; gestione dell'assenza giustificata.

6.6 Il candidato più meritevole e il ruolo del dipartimento

La commissione conclude i lavori indicando il candidato più meritevole. La proposta di chiamata resta attribuita al dipartimento e richiede la successiva approvazione del consiglio di amministrazione. La riforma non elimina quindi la scansione tra valutazione tecnica e decisione organizzativa, ma rafforza il vincolo derivante dall'esito comparativo.

Il dipartimento non sembra poter sostituire il proprio giudizio scientifico a quello della commissione né scegliere un candidato diverso. Un'eventuale mancata proposta dovrebbe costituire ipotesi eccezionale, fondata su ragioni sopravvenute o organizzative estranee alla comparazione, motivate in modo particolarmente rigoroso e compatibili con i principi di buon andamento, affidamento e trasparenza. Pare utile segnalare che il rafforzamento della motivazione comparativa, l'introduzione di ambiti tematici nei bandi e l'obbligo di individuare un solo 'candidato più meritevole' potrebbero, comunque, aprire nuovi fronti di impugnazione (profilo del bando come 'sartoriale', verifica dei requisiti autocertificati, adeguatezza della motivazione comparativa).

Questione aperta

Occorre chiarire se la commissione debba formulare una graduatoria completa o soltanto individuare il candidato più meritevole. **Il testo impone con certezza l'indicazione del migliore**, ma non disciplina gli effetti di rinuncia, decadenza o mancata presa di servizio.

6.7 Quota esterni elevata al 25 per cento

La quota di posti riservata ai soggetti esterni all'ateneo passa da un quinto a un quarto. Contribuiscono al raggiungimento della quota anche i docenti in regime di impegno presso università, enti o istituzioni estere ai sensi dell'art. 6, comma 11. I nuovi trasferimenti consensuali ex art. 7, comma 3-bis, sono espressamente computati nella stessa quota.

7. Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato: modifiche all'art. 24

Il reclutamento dei ricercatori è allineato ai principi introdotti per i professori: profilo riferito al GSD con possibile uso di SSD o ambiti tematici; curriculum standard; commissione con prevalenza esterna sorteggiata; numero obbligatorio di pubblicazioni tra dieci e quindici; prova didattica; individuazione del candidato più meritevole.

7.1 Commissione

La commissione è composta da tre professori, almeno due dei quali ordinari. Un componente è individuato dall'ateneo e due sono esterni sorteggiati dalle liste del GSD. Se il bando individua uno specifico SSD, almeno due componenti devono appartenervi. Tutti devono possedere i requisiti di cui all'art. 16.

La norma non riproduce espressamente, nell'art. 24, la deroga prevista per i GSD con meno di quaranta sorteggiabili. Il problema pratico non riguarda il numero dei componenti, già fissato a tre, ma la possibilità di effettuare il sorteggio nel rispetto congiunto dei vincoli di SSD, fascia, genere, esternalità e rotazione.

7.2 Valutazione tenure track ex art. 24, comma 5

Per l'inquadramento come professore associato, l'ASN è sostituita dal possesso dei requisiti ex art. 16. Anche in questo caso la titolarità di una ASN valida assolve il requisito per effetto dell'art. 3, comma 3, ma non sostituisce la valutazione prevista dal comma 5, che resta necessaria e deve riguardare attività didattica, ricerca e terza missione secondo la disciplina applicabile.

7.3 Procedure transitorie ex art. 24, comma 6

Fino al termine previsto dall'art. 24, comma 6, possono partecipare alle relative procedure i soggetti in possesso dell'ASN, fermo l'effetto sostitutivo di cui all'art. 3, comma 3. La norma mantiene dunque il titolo ASN come condizione di partecipazione alla specifica procedura transitoria, senza estenderlo oltre il relativo perimetro temporale e soggettivo.

8. Valutazione ANVUR dei vincitori dopo tre anni

Il nuovo art. 18, comma 4-quater, prevede linee guida ministeriali per la valutazione ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure ex art. 18, degli scambi e trasferimenti ex art. 7, commi 5-

bis e 5-ter, e delle procedure ex art. 24. Gli esiti rilevano ai fini delle assegnazioni del FFO e del contributo alle università non statali, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

La disposizione sposta parte dell'attenzione dalla regolarità della selezione alla qualità ex post del reclutamento. Gli atenei dovranno organizzare fin dall'assunzione la raccolta di dati verificabili su ricerca, didattica e terza missione.

9. Mobilità interateneo e chiamate dall'estero

9.1 Trasferimento consensuale dopo cinque anni di servizio

Il nuovo art. 7, comma 3-bis, consente il trasferimento di professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, con l'assenso dell'interessato e delle università coinvolte. L'ateneo ricevente deve rispettare le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria richiamate dall'art. 1, comma 978, legge n. 145/2018 e utilizzare le facoltà assunzionali disponibili.

La cessazione presso l'ateneo di provenienza genera risparmio utile per le successive assunzioni. Il trasferimento è computato nella quota del 25 per cento ex art. 18, comma 4. La norma non descrive la procedura interna: saranno necessari regolamenti o linee operative su iniziativa, istruttoria, delibere, decorrenza, trasferimento delle risorse, anzianità e coordinamento con gli obblighi didattici.

9.2 Chiamate dirette e studiosi di chiara fama

Gli eventuali incentivi ministeriali alle chiamate dirette di studiosi dall'estero sono esclusi dai meccanismi di riduzione operanti nella ripartizione del FFO. Per le chiamate di studiosi di chiara fama, il parere precedentemente attribuito alla commissione ASN è trasferito al CUN, coerentemente con il superamento del sistema abilitativo.

9.3 Libera università di Bolzano

Per le posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, la Libera università di Bolzano può procedere, entro il limite del 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2025, alla chiamata diretta di studiosi abilitati alla docenza nei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti ex art. 16. Un decreto ministeriale deve individuare i titoli rilevanti.

10. Quadro sinottico: prima e dopo la riforma

Tema	Disciplina previgente	Disciplina a regime
Accesso alle chiamate	ASN individuale per fascia e settore concorsuale.	Requisiti ministeriali di produttività e qualificazione per fascia e GSD.
ASN ancora valida	Titolo ordinario di accesso.	Titolo transitorio che sostituisce soltanto la prova dei nuovi requisiti fino alla scadenza.
Commissioni art. 18	Composizione rimessa in larga misura ai regolamenti di ateneo.	5 membri: 1 designato e 4 esterni sorteggiati; 3 membri nei GSD con meno di 40 sorteggiabili.
Commissioni art. 24	Disciplina di ateneo entro i principi nazionali.	3 membri: 1 designato e 2 esterni sorteggiati; almeno 2 ordinari.
Esito commissione	Disciplina regolamentare e prassi differenziate.	Indicazione obbligatoria del candidato più meritevole .
Prova didattica	Non sempre obbligatoria.	Obbligatoria per le procedure interessate.
Pubblicazioni	Numero massimo eventualmente stabilito dal bando.	Numero obbligatorio tra 10 e 15.
Quota esterni	Almeno 20 per cento.	Almeno 25 per cento.
Valutazione ex post	Non prevista in forma generalizzata.	Valutazione ANVUR dopo 3 anni con effetti sul finanziamento.

11. Regime transitorio: matrice applicativa

Situazione	Regime applicabile	Conseguenza operativa
Bando pubblicato entro il 7 agosto 2026	Disciplina previgente per l'intera procedura.	Commissione, requisiti e valutazione restano regolati dalle norme anteriori.
Bando pubblicato dall'8 agosto ma prima della piena operatività	Disciplina previgente ex art. 3, comma 1.	Indicare nel bando il fondamento transitorio e verificare l'assenza dei due presupposti cumulativi.
Bando pubblicato dopo piena operatività	Nuova disciplina.	Applicare requisiti, liste, sorteggi, curriculum standard, prove e nuovo esito.
Candidato con ASN valida	Equiparazione ex lege ai requisiti di accesso.	Controllare validità/fascia/GSD; poi valutare con le stesse regole di tutti.
Candidato con ASN negativa nei 12 mesi	Preclusione per stesso settore/GSD e stessa fascia o superiore.	Richiedere dichiarazione e verificare data della domanda ASN.
Procedura ex art. 24, comma 6	Regime transitorio speciale.	Partecipazione dei titolari ASN fino al termine normativo, nei limiti dell'art. 3.

12. Cronoprogramma degli atti e delle decorrenze

Data/termine	Adempimento o effetto	Soggetto	Nota operativa
24 luglio 2026	Pubblicazione in G.U. n. 170.	Stato/MUR	Avvio ricognizione dei regolamenti e delle procedure programmate.
8 agosto 2026	Entrata in vigore.	Tutti	Opera il regime transitorio dell'art. 3.
Entro 7 ottobre 2026	DM su requisiti soggettivi delle liste, esclusioni e sorteggi.	MUR	Atto necessario, ma da solo non determina il passaggio al nuovo sistema.
Entro 7 ottobre 2026	DM sui titoli dell'area linguistica tedesca per Bolzano.	MUR/CUN	Adempimento speciale.
Entro 6 novembre 2026	DM sui requisiti ex art. 16 e formulario standard.	MUR/ANVUR/CUN	Altro presupposto essenziale della fase a regime.
Entro 60 giorni dalla nuova disposizione	Linee guida su valutazione ANVUR a tre anni.	MUR	Decorrenza da coordinare con l'effettiva applicazione della nuova disciplina.
Dopo 2 anni dall'individuazione	Primo aggiornamento dei requisiti.	MUR	Definire disciplina intertemporale per procedure in corso.
Successivamente, non prima di 5 anni	Aggiornamenti ulteriori.	MUR	Monitoraggio permanente delle versioni applicabili.
Ogni 2 anni	Rinnovo delle liste dei commissari.	MUR	Verificare validità delle liste al momento del sorteggio.
Dopo 3 anni dalla presa di servizio	Valutazione ANVUR dei vincitori.	ANVUR/MUR/Atenei	Predisporre fin dall'assunzione il set informativo necessario.

13. Adeguamenti regolamentari e organizzativi

- aggiornamento dei regolamenti per chiamate di professori e reclutamento dei ricercatori;
- disciplina della verifica dei requisiti e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- procedura interna per designazione del componente di ateneo e gestione dei sorteggi;
- regole sulla prova didattica e sulla discussione delle pubblicazioni;
- criteri di verbalizzazione del giudizio comparativo e dell'individuazione del candidato più meritevole;
- disciplina dell'eventuale mancata proposta di chiamata da parte del dipartimento;
- aggiornamento dei modelli di bando e domanda, inclusi ASN valida, ASN negativa e corrispondenza GSD;
- revisione del calcolo della quota esterni e inclusione dei trasferimenti consensuali;
- adozione di una procedura per la mobilità ex art. 7, comma 3-bis;
- sistema informativo per la valutazione ANVUR a tre anni.

14. Principali questioni interpretative

Data di switch: La legge non fissa una data unitaria. Occorre stabilire se basti l'adozione formale dei decreti o servano anche liste e piattaforme concretamente operative.

Controlli sui requisiti: Va coordinato il ruolo della commissione con quello degli uffici e con il D.P.R. n. 445/2000, soprattutto per le procedure ex art. 24.

Corrispondenza ASN-GSD: Sono necessarie tabelle certe per collegare settore concorsuale previgente, GSD e fascia, specie in caso di riorganizzazioni disciplinari.

Rotazione nazionale: Occorre definire la banca dati e il momento in cui verificare la partecipazione a commissioni nell'anno precedente.

Equilibrio di genere: La diversa formulazione degli artt. 18 e 24 richiede criteri uniformi e una disciplina della motivazione in caso di scostamento.

Candidato più meritevole: Devono essere chiariti graduatoria, scorrimento, rinuncia e margine residuo del dipartimento.

Prova didattica: Mancano regole nazionali su preavviso, durata, lingua, pubblicità, telematica e peso nel giudizio.

Aggiornamento requisiti: Va individuata la versione applicabile alle procedure bandite o alle domande presentate prima dell'aggiornamento.

Valutazione ANVUR: Sono da definire indicatori, contraddittorio, cause di esclusione e impatto finanziario.

Invarianza finanziaria: I nuovi adempimenti richiedono risorse organizzative e informatiche pur in assenza di nuovi stanziamenti.

15. Check-list per gli uffici del personale

- Censire i bandi già pubblicati e quelli programmati.
- Individuare per ogni procedura il regime normativo applicabile.
- Monitorare i decreti MUR e la pubblicazione delle liste.
- Predisporre una tabella di corrispondenza tra settori concorsuali, GSD e SSD.
- Aggiornare i modelli di domanda con le dichiarazioni su requisiti e ASN.
- Disciplinare separatamente controllo formale, verifica scientifica e controlli ex D.P.R. n. 445/2000.
- Rivedere la motivazione delle delibere che individuano profili e ambiti tematici.
- Definire prova didattica, discussione e criteri di verbalizzazione.
- Aggiornare le regole sulla composizione delle commissioni e sull'equilibrio di genere.
- Ricalcolare la quota del 25 per cento dei posti destinati agli esterni.
- Predisporre la procedura per i trasferimenti consensuali interateneo.
- Conservare dati e documenti utili alla valutazione ANVUR dopo tre anni.
- Programmare una revisione dei regolamenti immediatamente dopo gli atti attuativi.

16. Considerazioni conclusive

La legge n. 129/2026 sposta il baricentro del reclutamento universitario. Il livello nazionale non rilascia più, a regime, un titolo individuale abilitante, ma stabilisce soglie, infrastrutture e regole comuni. La commissione locale assume una responsabilità comparativa più intensa e deve concludere con l'individuazione univoca del candidato più meritevole.

Il regime delle ASN già conseguite va interpretato in modo rigoroso: esse non sopravvivono come criterio di merito parallelo al nuovo sistema, ma assolvono temporaneamente la sola condizione di accesso. La comparazione resta unica e uniforme. Questa distinzione è essenziale per evitare impropri vantaggi valutativi, duplicazioni di giudizio o bandi che attribuiscono all'ASN un peso non previsto dalla legge.

La fase di prima applicazione richiede prudenza. Gli atenei dovranno evitare modelli ibridi tra vecchie e nuove regole, documentare il presupposto normativo di ciascun bando e assicurare tracciabilità nella verifica dei requisiti, nella formazione delle commissioni e nella motivazione dell'esito. La qualità degli atti attuativi e delle piattaforme ministeriali sarà decisiva per la tenuta del sistema.

Fonti normative e documentali

- Legge 16 luglio 2026, n. 129, G.U. Serie generale n. 170 del 24 luglio 2026.
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, testo vigente al 25 luglio 2026.
- Legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare art. 1, commi 9 e 12.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare art. 13.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare art. 1, comma 978.
- Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, codice penale, libro II, titolo II, capo I.
- CODAU, Ufficio Studi, sezione “Commenti” e dossier normativi consultati il 25 luglio 2026.